





Banchieri ambulanti

Contratto di agenzia

Sommario

Art. 1 - Premessa delle Parti.....	2
Art. 2 - Fonti normative di riferimento.....	2
Art. 3 - Altre fonti di riferimento.....	2
Art. 4 - Definizioni.....	2
Art. 5 - Obblighi del Banchiere Ambulante.....	5
Art. 6 - Obblighi di Banca Etica.....	6
Art. 7 - Esclusività.....	7
Art. 8 - Formazione.....	8
Art. 9 - Strumentazione.....	8
Art. 10 - Rapporti tra Banca Etica e Banchiere Ambulante.....	9
Art. 11 - Spese.....	9
Art. 12 - Trattamento economico.....	9
Art. 13 - Durata del contratto, risoluzione del rapporto e termini di rinnovo dell'accordo.....	13
Art. 14 - Contributo previdenziale.....	14
Art. 15 - Indennità di fine mandato aggiuntiva.....	14
Art. 16 - Malattia.....	14
Art. 17 - Maternità.....	15
Art. 18 - Condizioni di accesso al credito.....	15
Art. 19 - Convenzione polizza assicurativa.....	16
Art. 20 - Convenzione polizza sanitaria.....	16
Art.21 - Clausole specifiche.....	16





Pag. 1

Art. 1 - Premessa delle Parti

- Banca Etica ha adottato e posto in essere un piano di riorganizzazione operativa complessiva teso a dare maggior rispondenza e coerenza con i principi espressi nel proprio Statuto
- Banca Etica intende la figura del Banchiere Ambulante come figura specifica, essenziale e coerente con il modello distributivo adottato dall'Istituto
- Banca Etica intende avviare un percorso teso ad aumentare la capacità professionale e di relazione nonché il coinvolgimento del Banchiere Ambulante nell'ambito di iniziative più generali che vedono coinvolto tutto il personale dipendente
- il Banchiere Ambulante manifesta il proprio accordo sui principi etici assunti dalla Banca che diventano, conseguentemente, linee guida nello svolgimento delle attività e delle prestazioni lavorative previste nel presente accordo.

Art. 2 - Fonti normative di riferimento

Per quanto attiene alla parte normativa e di legge che regola l'attività del Banchiere Ambulante, sono richiamate le fonti di cui a seguire:

- **Testo Unico Bancario** (DLgs n. 385 1/9/1993) – Titolo II (Banche) - Capo I (Nozioni di attività bancaria e di raccolta del risparmio), art.10 (Attività bancaria), art.11 (Raccolta del risparmio), art. 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche)
- **Testo Unico della Finanza** (DLgs n. 58 24/2/1998) – Parte 1 (Disposizioni comuni) – art.1 (definizioni)
- **Bollettino di Vigilanza** n. 12 dicembre 2005 emesso da Banca d'Italia (operatività fuori sede)
- DM 141/2010 (attuazione Direttiva 2008/48/CE) - **disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi**
- **Art. 1742** e seguenti del **Codice Civile** in tema di Contratto di Agenzia

Art. 3 - Altre fonti di riferimento

- *Statuto di Banca Etica* – comprensivo di successive modificazioni ed integrazioni – del 09/03/2010
- *Regolamento di struttura* approvato ed emesso da Banca Etica il 05/07/2011


Art. 4 - Definizioni

Filiale di riferimento

Filiale della Banca alla quale il Banchiere Ambulante fa riferimento per tutti gli aspetti operativi.

Responsabile di Area Territoriale (RAT)

Il Responsabile di Area Territoriale è il soggetto con il quale il Banchiere Ambulante si relaziona in merito agli sviluppi professionali, alla formazione e alla valutazione della propria prestazione professionale; concorda le strategie di sviluppo commerciale, il coordinamento, il controllo delle attività.



Pag. 2

Territorio di competenza

Corrisponde alla zona geografica assegnata al Banchiere Ambulante per lo sviluppo ordinario dell'attività professionale assegnata e dettagliata nel presente accordo.


Banchiere Ambulante

Cura i processi distributivi, commerciali e promozionali per il territorio di competenza, nel quadro degli obiettivi assegnati in termini di redditività, consolidamento e sviluppo della clientela di riferimento; si occupa della promozione e di eventuali attività operative volte ad iniziative di profilo culturale e/o di promozione dell'Istituto presso quelle realtà che abbiano finalità analoghe ai principi etici statutari.

Articolazione prestazione lavorativa del Banchiere Ambulante

1. cura la proposta, la **vendita** e l'attivazione dei **prodotti di raccolta**, diretta e indiretta, e dei servizi bancari, tradizionali ed innovativi, perseguendo obiettivi di fidelizzazione della clientela e nella prospettiva di elevarne i correlati livelli di soddisfazione;
2. monitora gli **andamenti dei comparti commerciali** attivi nella piazza di riferimento e della clientela acquisita e potenziale, contribuendo altresì con le informazioni e le sollecitazioni raccolte in questi ambiti alle valutazioni della Filiale del potenziale commerciale e competitivo, dei fabbisogni e aspettative della clientela stessa e delle opportunità e necessità di innovazione di prodotti e servizi;
3. gestisce i rapporti con la clientela di riferimento in termini di **consulenza commerciale**, assistenza e politiche di investimento; sviluppa ed amplia altresì i rapporti commerciali con la clientela acquisita e potenziale e con le reti sociali ed associative di riferimento per il proprio territorio;
4. raccoglie le **richieste di affidamento della clientela** e predispone per la le relative proposte di fido, mediante l'analisi delle controparti da affidare e dei livelli di rischio/redditività delle operazioni creditizie da attivare, con ricorso ai dati forniti ed elaborati da fonti interne ed esterne;
5. acquisisce la documentazione necessaria alla **valutazione delle garanzie** poste a copertura degli affidamenti richiesti, verificandone l'adeguatezza della consistenza rispetto agli importi richiesti ed alla relativa mitigazione del rischio di credito ammissibile ai fini prudenziali e l'ammissibilità in termini di requisiti generali e specifici richiesti sulle garanzie in acquisizione;
6. **inoltra alla Filiale** di riferimento, nei modi e con le procedure per tempo vigenti, tutta la **documentazione** ricevuta dalla clientela a corredo delle proposte di affidamento predisposte, per le valutazioni del merito creditizio e le eventuali conseguenti delibere degli organi preposti;
7. **collabora con la Filiale** di riferimento negli adempimenti "decentrati" di **perfezionamento ed erogazione degli affidamenti deliberati**, nonché nella gestione della relazione creditizia a sua volta così in essere;
8. nell'ambito del mantenimento e di gestione della clientela, qualora richiesto dal RAT potrà svolgere alcune specifiche funzioni di sostegno operativo riferite alle operazioni del credito concesse alla clientela assegnata (ad es. acquisizione documentazione per revisione dei fidi e/o operazioni di recupero del credito)
9. collabora al mantenimento dei rapporti **con la struttura organizzativa locale dei soci** (GIT) del territorio di riferimento, in interazione costante con la stessa e la Filiale di riferimento, sia a livello informativo, sia a livello di azioni integrate (campagne di capitalizzazione, valutazioni socio-ambientali, ...) e delle iniziative di comunicazione e promozione culturale locale della Banca.

Matrice di copertura del ruolo



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several initials at the bottom.

Per definire la specificità del profilo professionale del Banchiere Ambulante si assumono due componenti principali ognuna delle quali è caratterizzata da uno sviluppo in base a 3 specifici livelli. La matrice a seguire rappresenta tale schema e ne esplicita i contenuti.

Il passaggio e/o il mantenimento del livello deriverà da una valutazione congiunta a cura del referente territoriale del Banchiere – il Responsabile d'Area Territoriale – e del Servizio Gestione del Personale.

Tale verifica specifica si svolgerà con una cadenza non inferiore a tre anni.

In ogni caso il RAT, il Servizio Gestione del Personale ed il Banchiere Ambulante si incontreranno con cadenza annuale per la valutazione delle prestazioni professionali di quest'ultimo alla luce dei criteri vigenti e degli obiettivi prefissati per il singolo Banchiere.

In fase di prima attivazione del presente contratto è previsto un incontro specifico tra Banchiere Ambulante, Servizio Gestione del Personale, RAT per la definizione del livello professionale di appartenenza secondo le seguenti tempistiche:


- entro il 31/03/2012 per i Banchieri Ambulanti con contratto di agenzia già in essere (nella fattispecie sarà coinvolto anche il Responsabile di Filiale)
- preventivamente all'ingresso per i Banchieri Ambulanti di nuovo inserimento.

Tabella esplicativa dei livelli

1° livello - ingresso	2° livello - intermedio	3° livello - avanzato
Competenze tecniche		
<ul style="list-style-type: none"> - Elementi base di tecnica bancaria - Conoscenza elementare dei prodotti finanziari di raccolta diretta ed indiretta - Conoscenza della normativa - Conoscenza dei processi organizzativi interni - Conoscenza procedure informatiche 	<ul style="list-style-type: none"> - Conoscenza completa dei prodotti finanziari - Conoscenze di base dei prodotti di credito 	<ul style="list-style-type: none"> - Propositività e consulenza nell'ambito del risparmio gestito ed amministrato - Conoscenza completa di procedura e documentazione della pratica di fido - Capacità di analisi, di merito e presentazione della pratica di fido agli organi deliberanti
Competenze relazionali/commerciali		
<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di ascoltare i bisogni del cliente - Capacità di lavorare in conformità - Capacità di gestione dinamica del portafoglio 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di sviluppo della rete sul territorio - Capacità pianificazione - Fidelizzazione della clientela 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacità di trasformare la rete in opportunità commerciali. - Capacità di creare il rafforzamento della struttura - Metodologia di sviluppo clientela

Voci del trattamento economico:

SML : coincide con saldo medio liquido riferito all'esercizio precedente (rilevazione al 31/12) a quello cui si riferisce il calcolo e l'erogazione dei compensi.



Masse intermedie: corrispondono ai saldi puntuali al 31 dicembre dell'anno precedente relativi alla raccolta diretta, ai fondi di Etica sgr ed agli impieghi.

Numero di clienti: corrisponde al numero di rapporti (a titolo esemplificativo: c/c, certificati di deposito, deposito per il futuro, prestiti obbligazionari, mutui, rapporti affidati, fondi di Etica sgr, carte di credito e di debito, deposito titoli, azioni) attivi rilevati al 31/12 di ogni esercizio.

Nuove sottoscrizioni fondi di Etica sgr: corrisponde al capitale nominale sottoscritto. Sono esclusi gli switch da un fondo all'altro e la trasformazione da raccolta diretta a indiretta e viceversa. Le misure saranno rilevate al 31/12 di ogni esercizio.

Nuovi fidi: trattasi delle operazioni di apertura di nuovi affidamenti rilevati con cadenza trimestrale.

Sono escluse dal computo le revisioni degli affidamenti e la delibera di fidi scaduti.

Art. 5 – Obblighi del Banchiere Ambulante

Il Banchiere Ambulante si impegna:

- a promuovere i prodotti della Banca secondo quanto indicato dalla figura commerciale di riferimento indicata dalla Banca
- a svolgere l'incarico di concerto con gli indirizzi e le strategie aziendali di volta in volta indicate dal referente commerciale indicato dalla Banca e con il quale il Banchiere si terrà in stretto contatto collaborativo nel rispetto delle procedure interne stabilite dalla Banca, comprensive delle modalità di resoconto dell'attività programmata svolta sul territorio
- a curare, nel contatto con il cliente, l'illustrazione delle caratteristiche peculiari della Banca e delle strategie di finanza etica adottate in generale, svolgendo anche un'azione di profilo culturale al fine di favorire la diffusione di tali principi
- ad informare opportunamente e preventivamente il cliente circa il fatto che il Banchiere Ambulante svolge il proprio mandato senza rappresentanza, non avendo quindi facoltà di chiusura definitiva di alcun contratto che rimane in ogni caso soggetto al gradimento di Banca Etica; fanno eccezione eventuali attribuzioni deliberate in forma specifica dal CdA e/o dalla Direzione Generale della Banca in capo al promotore per attività di rappresentanza sul territorio, che verranno trasmesse formalmente al banchiere Ambulante
- a svolgere l'attività improntando il proprio comportamento a canoni di lealtà, buona fede e diligenza nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti connessi alla propria attività, anche con specifico riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio
- ad informare tempestivamente la Banca qualora vengano meno i requisiti per lo svolgimento dell'attività di Banchiere Ambulante, ossia siano stati effettuati interventi o assunti provvedimenti da parte della Consob a seguito dell'esercizio delle attività di controllo
- a trattare i dati personali in qualità di incaricato – così come formalizzato e trasmessogli dalla Banca – ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675/96 e successivo D. Lgs. 196/2003.
- a mantenere riservate, anche dopo lo svolgimento del presente contratto, tutte le notizie relative alla clientela, all'attività della Banca, alle metodologie di lavoro applicate, le caratteristiche dei prodotti e dei servizi ed ogni altra notizia che non sia già accessibile a terze parti

- ad assolvere ad ogni onere di cui alle normative di legge e/o di settore e/o disposizioni interne emanate dalla Banca nei confronti delle attività di vigilanza
- a trasmettere tempestivamente alla Banca la documentazione relativa ai contratti sottoscritti dai clienti ed i relativi mezzi di pagamento previsti dalla normativa di riferimento
- a non accettare e/o detenere somme e/o valori della clientela e/o ricevere dalla medesima compensi e/o finanziamenti sotto alcuna forma
- a non utilizzare documentazione e/o materiale senza l'approvazione della Banca, ivi compreso quello pubblicitario, carta intestata e/o targhe
- a consentire alla Banca – previa comunicazione segnalata con congruo anticipo - di effettuare controlli sulla regolarità e rispondenza alle disposizioni di legge della propria attività promozionale e della relativa documentazione, anche all'interno dei locali dove l'attività medesima venga esplicata, rilasciando copia della documentazione richiesta
- a tenere la Banca indenne da spese, pretese e/o danni che traggano origine da comportamenti attivi e/o passivi del Banchiere Ambulante, nei casi di accertata violazione degli obblighi di legge e/o contrattuali e/o regolamentari
- a coordinare la propria azione con le linee generali della Banca e con l'attività degli altri Banchieri Ambulanti, dipendenti, collaboratori e comunque del personale della Banca
- a partecipare attivamente alle riunioni e/o ai corsi e/o ai seminari che la Banca potrà promuovere a livello locale o nazionale per l'aggiornamento e/o il perfezionamento della formazione professionale e/o per comunicare gli indirizzi e le politiche commerciali della Banca
- ad informare tempestivamente la Banca in ordine ad eventuali impedimenti duraturi o temporanei allo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo; nell'ipotesi di impedimento temporaneo, il Banchiere accetta che la clientela sia seguita, nel corso del periodo, da altro/i Banchiere/i indicati dalla Banca
- a perseguire il raggiungimento degli obiettivi ed i risultati assegnati coordinandosi con il referente indicato dalla Banca, per la pianificazione, lo svolgimento e la rendicontazione periodica
- alla restituzione alla Banca, al momento del recesso dal contratto per qualsiasi causa e indipendentemente dalla Parte che intende recedere, del materiale, della modulistica nonché di qualsiasi altro documento, compreso l'elenco dei clienti che sia in qualsiasi forma ancora in suo possesso
- a comunicare tempestivamente alla Banca qualsiasi dichiarazione che riguardi l'esecuzione dei contratti conclusi, nonché qualsiasi reclamo e/o contestazione e/o lamentela che, in forma scritta, sia pervenuta da parte della clientela
- a preservare la riservatezza del portafoglio clienti inteso come banca dati informativa strumentale alla propria attività, con divieto espresso di cessione, anche temporanea, a terze parti sia in forma integrale che parziale

Art. 6 - Obblighi di Banca Etica

Ai sensi del Titolo III, Capo X, art. 1749 cc, Banca Etica, con lo scopo di:

- garantire l'erogazione dei propri servizi e prodotti mediante l'attività del Banchiere Ambulante secondo i termini normativi e di legge vigenti
- aumentare il livello qualitativo dei servizi e prodotti per tramite dell'attività del Banchiere Ambulante

si obbliga nei confronti del Banchiere Ambulante:

caso resta inteso che il Banchiere Ambulante non maturerà su tali contratti alcun compenso variabile.

- γ. In relazione alle decisioni circa le proprie politiche commerciali, Banca Etica ha facoltà di modificare l'elenco degli strumenti e dei servizi finanziari e/o prodotti diversi, oggetto dell'attività di promozione, dando adeguata e tempestiva informativa al Banchiere.
- η. Per lo svolgimento dell'incarico, il Banchiere potrà avvalersi della collaborazione di soggetti con i quali la Banca già intrattiene rapporti di partnership e/o commerciali previa analisi congiunta con il proprio referente.
- ι. La Banca si riserva il diritto di modificare tali rapporti e/o alleanze a proprio insindacabile giudizio, senza che questo possa costituire motivo di risoluzione o recesso dal presente contratto da parte del Banchiere.

Art. 8 - Formazione

Banca Etica si impegna a definire un piano annuale di formazione professionale, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze gestionali e manageriali in linea con il Piano Strategico ed il Budget annuale.

Le Parti si incontreranno con cadenza annuale per verificare la formazione erogata e l'adeguato sviluppo delle competenze.

La partecipazione ai corsi è obbligatoria anche ai fini della valutazione di cui all'art. 4.

In occasioni di eventi formativi concordati o promossi dalla Banca, la stessa contribuisce alle spese sostenute per il viaggio, il pernottamento e i pasti considerando per quest'ultima voce un tetto massimo pari a € 30,00.

Art. 9 - Strumentazione

Salvo diversa pattuizione tra le Parti, Banca Etica fornirà al Banchiere Ambulante, nella formula del "comodato d'uso gratuito" ai sensi del Titolo III, capo XIV, dell'art. 1803 cc e seguenti, i locali e l'attrezzatura necessari allo svolgimento dell'attività. In particolare fornirà la seguente dotazione che costituisce parte essenziale per l'attuazione delle prestazioni di cui al presente accordo:

- personal computer
- stampante
- connessione internet
- dotazione minima necessaria per videoconferenza
- cellulare e utenze

Ai fini della valutazione dei rischi d'impresa ed alla quantificazione dell'attività svolta dal Banchiere Ambulante, Banca Etica metterà a disposizione i propri prodotti e servizi software per l'analisi delle singole situazioni in forma puntuale che dei fenomeni riferiti al territorio di competenza da un punto di vista andamentale.

Il Banchiere Ambulante ha l'obbligo di riconsegnare i locali, le attrezzature e le utenze telefoniche e di accesso alle risorse telematiche al momento della cessazione del rapporto, ferma la facoltà della banca in qualunque momento di rientrarne in possesso e di accedervi per ispezioni.

Art. 10 - Rapporti tra Banca Etica e Banchiere Ambulante

Nel rapporto di attività ordinaria tra Banca Etica ed il Banchiere Ambulante, le Parti dovranno attenersi alle reciproche disposizioni di cui a seguire.

Per quanto di competenza del Banchiere Ambulante, egli:

- α. con cadenza mensile avrà cura di trasmettere la documentazione relativa alle spese sostenute per l'attività svolta di cui al presente accordo, all'Ufficio indicato dalla Banca e secondo le modalità operative che verranno definite; in mancanza del rispetto dei termini di cui sopra, la trasmissione sarà effettuata nel mese successivo.
- β. con cadenza mensile dovrà trasmettere il report delle attività svolte all'Ufficio indicato dalla Banca e secondo le modalità operative che verranno definite;
- χ. dovrà comunicare preventivamente alla Banca eventuali periodi di indisponibilità ad eseguire la prestazione lavorativa.
- δ. trasmetterà gli ordini relativi alle operazioni bancarie da realizzare alla filiale di assegnazione, ricevendone di ritorno gli esiti.

Per quanto di competenza di Banca Etica, essa:

- avrà cura di fornire la modulistica aggiornata necessaria allo svolgimento dell'attività del banchiere Ambulante
- effettuerà il pagamento delle fatture, presentate dal Banchiere Ambulante entro il 15 del mese, con valuta 27 del mese di riferimento

Per quanto di competenza delle Parti:

- si terrà con cadenza annuale non successiva al mese di gennaio, un incontro tra le Parti – Banchiere Ambulante e RAT - per la definizione del piano commerciale organizzativo ed operativo riferito all'esercizio in essere, in linea con le linee guida definite dall'Istituto
- nell'eventualità che il piano di cui al comma precedente dovesse subire delle modifiche anche su proposta di una delle Parti, Banca Etica e il Banchiere Ambulante si incontreranno per definirne gli eventuali effetti di ricaduta sia sulla componente commerciale che si applicazione specifica dei termini del presente contratto.

Art. 11 - Spese

Tutte le spese che il Banchiere Ambulante sostiene durante e per l'esecuzione del presente Contratto sono interamente ed esclusivamente a carico dello stesso.

La Banca riconoscerà al Banchiere Ambulante, anche su proposta di quest'ultimo, un contributo economico concordato in occasione di eventi particolari precedentemente autorizzati dal proprio referente RAT su presentazione di un resoconto consuntivo.

Art. 12 - Trattamento economico

Le voci che compongono il trattamento economico del Banchiere Ambulante sono le seguenti:

- **parte fissa**
- **parte variabile:**
 - α) riconoscimento sviluppo professionale
 - β) mobilità programmata sul territorio
 - χ) quota su dati di mantenimento

- δ) indicatore di qualità
- ε) attività di sviluppo
- φ) quota legata ad un indicatore di cooperazione

- **contributo previdenziale ordinario ed aggiuntivo (art. 14)**
- **indennità di fine mandato aggiuntiva (art. 15)**

1. **Parte fissa**

Corrisponde ad una quota pari a € 27.500.

Comprende – in modo forfettario – il riconoscimento degli oneri di mobilità corrispondenti ad una percorrenza media di 10.000 km annui.

2. **Parte variabile**

2a) **Livelli**

Sono previsti i seguenti 3 livelli:

- Livello base
- Livello intermedio – compenso aggiuntivo di 6.000 €
- Livello avanzato – compenso aggiuntivo di 12.000 €

La partecipazione al percorso formativo annuale organizzato da Banca Etica costituisce elemento obbligatorio – non esaustivo – per l'eventuale passaggio di livello ed il relativo trattamento economico.

Gli ulteriori elementi oggetto di valutazione che concorrono per il passaggio di livello sono: le competenze e le capacità relazionali/commerciali.

Il passaggio di livello e la relativa assegnazione del compenso sarà definita con cadenza annuale nel mese di marzo sulla base della valutazione effettuata dal RAT, congiuntamente con il Servizio Gestione del Personale, sulla base dei tre elementi indicati (formazione, competenze tecniche, capacità relazionali).

L'eventuale variazione di livello, quale risultato del processo di valutazione, avrà effetto triennale.

2b) **Compenso variabile sulla territorialità**

In linea con le previsioni di cui all'art. 10 del presente contratto le Parti definiranno, in sede di pianificazione annuale, la stima relativa ai chilometri correlati alla mobilità sul territorio assegnato, coerenti con il piano commerciale e le attività previste.

La stima potrà essere verificata e ridefinita con cadenza non inferiore al trimestre.

Nella fattispecie, per la specifica componente di spesa correlata alla mobilità sul territorio, Banca Etica riconoscerà al Banchiere Ambulante un concorso spese pari a € 0,30 per chilometro eccedente il 10.000 km su base annua.

I casi dei Banchieri Ambulanti operanti in aree vaste e/o con condizioni operative di svantaggio, verranno presi in considerazione singolarmente con lo scopo di assumere soluzioni specifiche.

2c) **Compenso variabile per mantenimento**

Compenso pari allo 0,4% del SML riferito all'anno precedente della raccolta diretta, con un importo massimo pari a € 8.000.

2d) **Compenso variabile sulla qualità/quantità di clientela gestita**

E' definito un indicatore correlato alle masse intermedie ed il numero di clienti gestiti secondo lo schema a seguire:

Fenomeno rilevato	Valori di riferimento	Valore compenso	Valore compenso (per superamento di entrambi i valori)
Totale sommatoria: - raccolta diretta - fondi di Etica sgr - impieghi utilizzati	€ 12.000.000	€ 2.000	€ 4.000
Numero rapporti	450		

Per l'esercizio 2012 Banca Etica:

- 1) rappresenterà i valori riferimento al Banchiere Ambulante entro il 31/3
- 2) avrà cura di effettuare la verifica congiunta con il Banchiere Ambulante con cadenza trimestrale.

Per gli esercizi successivi la verifica sarà effettuata congiuntamente con cadenza semestrale.


Definizione iniziale e modifiche portafoglio clientela

All'avvio del presente contratto, e non oltre il 31/3/2012, il portafoglio del Banchiere Ambulante sarà verificato a cura di Banca Etica che lo proporrà alla controparte per la certificazione condivisa. Eventuali differenze saranno oggetto di specifica verifica congiunta.

Nel caso in cui venissero ad attuarsi le previsioni di cui all'art. 7, comma e del presente contratto, Banca Etica assicurerà per un periodo di 12 mesi la "quota di mantenimento" e la "quota dell'indicatore di qualità" in essere prima della modifica del portafoglio clienti assegnato.

Nel caso di inserimento di un nuovo Banchiere Ambulante nella zona di operatività già assegnata ad uno esistente, l'eventuale spostamento in misura superiore al 20% delle masse intermedie, comporterà l'adozione di provvedimenti economici compensativi temporanei che abbiano una durata non inferiore a 12 mesi a favore del Banchiere Ambulante il cui portafoglio sia stato oggetto della modifica.

Nel corso dell'esercizio 2012, il portafoglio del Banchiere Ambulante sarà oggetto di verifica con cadenza trimestrale.



2e) Compenso variabile sui nuovi flussi

Indicatore	Valore	Base di calcolo	Esclusioni
Nuovi flussi	0,5%	Totale raccolta diretta e di sottoscrizione fondi di Etica sgr	<ul style="list-style-type: none"> • gli switch da un fondo all'altro • la trasformazione da raccolta diretta a indiretta e viceversa
Capitale sociale	2%	Totale quote di capitale sociale di Banca Etica raccolte	
Nuovi fidi	0,1%	Valore ogni singolo nuovo fido, con un massimo di 1.500 € per singolo finanziamento Tipologie prese a riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • il deliberato per i fidi commerciali • l'erogato per i finanziamenti a m/l 	revisioni degli affidamenti e la delibera di fidi scaduti
	€ 100	Per ogni richiesta di finanziamento di importo sino a € 100.000 deliberate	revisioni degli affidamenti e la delibera di fidi scaduti
	€ 300	Per ogni richiesta di finanziamento di importo superiore a € 100.000 € deliberate	revisioni degli affidamenti e la delibera di fidi scaduti
Attività associativa	€ 1500/anno	Numero di incontri tra 10 e 20	
	€ 2000/anno	Numero di incontri tra 21 e 30	
	€ 2500/anno	Numero di incontri superiori a 30	

2f) Compenso variabile definita con un indicatore di cooperazione

Per l'esercizio 2011, il compenso verrà sostituito ed erogato come premio di risultato corrispondente in linea di massima ad una mensilità. La definizione dell'indicatore potrà avvenire congiuntamente a quanto verrà definito per i dipendenti.

Per gli esercizi successivi il criterio di determinazione del corrispettivo verrà ricompreso nell'ambito dei criteri adottati per tutti i dipendenti di Banca Etica.

Riepilogo voci compenso e cadenza d'erogazione

EROGAZIONE	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE				
	MENSILE IN DODICESIMI	MENSILE IN DODICESIMI	TRIMESTRALE	MENSILE IN DODICESIMI	MENSILE IN DODICESIMI	MENSILE IN DODICESIMI IN BASE ALLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	ANNUALE
	Forfait	Sviluppo professionale	Territorialità	Mantenimento	Qualità/Quantità	Attività di sviluppo	Indice di cooperazione
Liv. base	€ 27.500	-					
Liv. intermedio	€ 27.500	€ 6.000	(*)	€ 8.000 (max)	(**)	(***)	(****)
Liv. avanzato	€ 27.500	€ 12.000					

(*)

- erogato nei casi previsti (vedi punto 2b)

(**)

- sino a € 12 mln quale totale della raccolta diretta, fondi di Etica sgr ed impieghi utilizzati e 450 rapporti, si riconosce un compenso pari a € 2.000; superando entrambi i valori degli indicatori, il valore del compenso è pari a € 4.000

(***)

- per ogni milione di raccolta € 5.000 di commissioni, ad esclusione degli switch da un fondo all'altro e della trasformazione da raccolta diretta a indiretta e viceversa
- per ogni milione di fidi, € 1.000 di commissioni, ad esclusione delle revisioni degli affidamenti e delle delibere di fidi scaduti
- per ogni 100.000 di capitale sociale € 2.000 di commissioni
- € 100 di commissioni per ogni richiesta di finanziamento di importo sino a € 100.000 deliberate, ad esclusione delle revisioni degli affidamenti e delle delibere di fidi scaduti
- € 300 di commissioni per ogni richiesta di finanziamento di importo superiore a € 100.000 € deliberate, ad esclusione delle revisioni degli affidamenti e delle delibere di fidi scaduti
- quota per attività associativa (vedi punto 2e)

(****)

Per l'esercizio 2011, con erogazione prevista per il 2012, questa componente del variabile verrà sostituita ed erogata in analogia con quanto fatto negli anni precedenti, vale a dire come premio di risultato corrispondente in linea di massima ad una mensilità (vd punto 2f)

In caso di particolari situazioni rappresentate dal Banchiere Ambulante, Banca Etica potrà rivedere in via del tutto straordinaria le scadenze di erogazione dei corrispettivi relativi alla parte fissa per un periodo definito, sotto forma di anticipazione a favore del richiedente.

Le previsioni di cui ai punti 2d, 2e, 2f del presente articolo, per quanto riguarda i valori di riferimento, saranno oggetto di verifica annuale tra le parti coerente con la pianificazione economica e commerciale assunta dalla Banca

Art. 13 - Durata del contratto, risoluzione del rapporto e termini di rinnovo dell'accordo

Il presente Contratto - al netto del periodo di prova di 1 anno nel solo caso di rapporto *ex-novo* - è a tempo indeterminato.

E' facoltà di entrambe le Parti, anche singolarmente, recedere dal medesimo in qualunque momento mediante preavviso nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1750 cc, dandone comunicazione scritta alla Controparte con raccomandata a.r.

In caso di risoluzione dell'accordo da parte del Banchiere Ambulante, a questi spetta l'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso, calcolato pro quota considerando complessivamente la componente fissa e quella variabile.

La Parte che riceve la comunicazione di recesso, ha facoltà di rinunciare in tutto o in parte al periodo di preavviso dandone comunicazione scritta entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione in oggetto.

All'atto della cessazione del rapporto, Banca Etica rilascerà comunque al Banchiere Ambulante un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale egli ha svolto la propria attività e le mansioni prestate presso la Banca.

In caso di operazioni societarie che dovessero interessare la Banca, sarà cura della stessa proporre alla controparte delle clausole di garanzia per il Banchiere Ambulante.

Art. 14 - Contributo previdenziale

Banca Etica si fa carico di effettuare l'iscrizione della posizione del Banchiere Ambulante al Fondo Enasarco, avendo cura di versare le relative quote a titolo di contribuzione previdenziale in conformità, nelle misure e nelle tempistiche, con quanto previsto dalla normativa in vigore presso il Fondo stesso.

Inoltre la Banca si impegna a versare annualmente una quota pari al 3% della parte fissa del compenso sulla posizione personale del Banchiere ambulante che avrà aderito al Fondo aperto "Pensplan Plurifonds linea Aequitas".

Le quote di cui ai punti precedenti saranno comunicati al Banchiere Ambulante al momento della fatturazione, per consentire l'idoneo relativo trattamento fiscale.

Art. 15 - Indennità di fine mandato aggiuntiva

A titolo di indennità di fine mandato, Banca Etica riconoscerà al Banchiere Ambulante un accantonamento pari al 2% annuo della parte variabile del compenso, con un minimo annuo pari a € 250 .

Per i Banchieri Ambulanti in attività alla data del 31/12/2011, verrà accantonata una cifra pari a € 250 per ogni anno di collaborazione maturato a tale data con la Banca. Il Banchiere Ambulante avrà la possibilità di optare per il riconoscimento della medesima quota sotto forma di azioni (n. 5) di Banca Etica entro il 30/06/2012.

In tale ultima specifica fattispecie, sussisterà l'obbligo di ritenzione minima dalla vendita pari a 3. anni.

Tale termine diverrà inesigibile in caso di risoluzione del presente contratto.

Art. 16 - Malattia

In caso di condizioni di malattia e/o infortunio del Banchiere Ambulante, tali da impedire lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, in forma continuativa e senza soluzione di continuità dell'assenza, Banca Etica si obbliga a non recedere unilateralmente dal presente accordo per un periodo di massimo 12 mesi.

Nello stesso periodo verrà riconosciuto al Banchiere Ambulante il trattamento economico relativo al compenso forfettario nella misura del 50% più la quota definita di mantenimento più la quota riferita ai livelli.

In caso di particolari situazioni, le Parti dichiarano la propria disponibilità ad incontrarsi per individuare tutte le possibili soluzioni tese a cogliere il maggior beneficio per entrambe le Parti.

Art. 17 – Maternità

In caso di maternità, Banca Etica si obbliga a non recedere unilateralmente dal presente accordo dalla data di inizio del periodo della gravidanza sino al compimento del primo anno di età del bambino.

La Banca concederà il periodo di astensione, su richiesta del Banchiere Ambulante, per un periodo massimo di 8 mesi all'interno del quale deve considerarsi la data del parto.

In caso di adozione o di affidamento, e purché il bambino non abbia superato i 6 anni di età, il periodo massimo di astensione è pari a 6 mesi ed il primo fruibile prima dell'ingresso del bambino in famiglia.

In ogni caso la Banca riconoscerà:

- il 20% del compenso mensile (*) ad integrazione di quanto riconosciuto dall'INPS rispetto alla misura determinata dalle regole indicate dall'INPS rispetto alla tipologia di gestione applicata al Banchiere Ambulante, per l'intera durata del periodo obbligatorio di astensione
- il 30% del compenso mensile (*) ad integrazione di quanto riconosciuto dall'INPS rispetto alla misura determinata dalle regole indicate dall'INPS rispetto alla tipologia di gestione applicata al Banchiere Ambulante, per l'intera durata del periodo facoltativo di astensione.

(*) per il computo del "compenso mensile" viene preso come base di calcolo il 50% del compenso forfettario più la quota riferita ai livelli e quelle definite di mantenimento.

Tali integrazioni avrà la medesima cadenza della fatturazione effettuata per la parte fissa.

Con lo scopo di favorire la flessibilità che può essere richiesta dalle particolari condizioni familiari del Banchiere Ambulante e dalla specificità del ruolo, le Parti dichiarano la propria disponibilità ad incontrarsi per individuare tutte le possibili soluzioni tese a cogliere il maggior beneficio per entrambe le Parti.

Art. 18 – Condizioni di accesso al credito

Su richiesta del Banchiere Ambulante, Banca Etica riconoscerà al medesimo le seguenti condizioni di credito:

- scoperto di c/c di 3.000 € regolato al tasso eur3ml fino a 3 anni di servizio
- scoperto di c/c di 5.000 € regolato al tasso eur3ml oltre 3 anni di servizio
- prestito personale per una durata massima di 10 anni per un importo massimo pari a € 30.000 con rientri mensili, al tasso pari al eur3ml+1,25%, tf irs lettera+2,25%, dedicato all'acquisto dell'auto e/o quanto necessario allo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto.

Art. 19 – Convenzione polizza assicurativa

La Banca si impegna a stipulare una convenzione assicurativa, per auto e infortuni, a favore del Banchiere Ambulante che vi potrà aderire a seguito di richiesta formale.

I costi di adesione ed i premi assicurativi saranno a carico del Banchiere Ambulante.

Art. 20 – Convenzione polizza sanitaria

La Banca si impegna a stipulare una convenzione assicurativa per la copertura sanitaria con intenzione di estendere tendenzialmente le condizioni attualmente in essere per i dipendenti.

L'adesione alla convenzione avrà luogo solo a seguito di richiesta formale presentata dal Banchiere Ambulante.

I costi di adesione ed i premi assicurativi saranno a carico del Banchiere Ambulante.

Art.21 – Clausole specifiche

[Handwritten signatures and notes]
Collepro
Pelleo